

I LAVORI OCCASIONALI

La legge 215/2021 ha introdotto l'obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro per le collaborazioni di lavoro autonomo occasionale.

Si illustrano di seguito gli aspetti operativi del nuovo adempimento.

La presente informativa fornisce inoltre, per completezza, un quadro sintetico delle diverse tipologie dei lavori occasionali e dei relativi aspetti applicativi.

SOMMARIO

1. I lavori occasionali	2
2. Comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale	2
3. Aspetti fiscali e previdenziali delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale	4
4. Aspetti fiscali e previdenziali delle prestazioni di lavoro occasionale	6
5. Aspetti fiscali e previdenziali delle intermediazioni commerciali occasionali	9
6. Conclusioni	9
7. Allegati	10

1. I LAVORI OCCASIONALI

I lavori occasionali possono essere distinti in:

- Collaborazioni di lavoro autonomo occasionale.
- Prestazioni di lavoro occasionale.
- Intermediazioni commerciali occasionali.

Collaborazioni di lavoro autonomo occasionale

Le collaborazioni di lavoro autonomo occasionale possono essere definite facendo riferimento all'articolo 2222 del Codice Civile e consistono nell'obbligo assunto da una persona di compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

Prestazioni di lavoro occasionale

Le prestazioni di lavoro occasionale sono disciplinate dalla Legge 96/2017 e sono costituite da lavori occasionali posti in essere da una persona (il prestatore) verso un committente (in questo rapporto detto anche "l'utilizzatore" della prestazione) con vincolo di subordinazione.

Si tratta in sostanza di attività del tutto simile al lavoro subordinato ma aventi natura saltuaria.

Le prestazioni di lavoro occasionale sono dette anche prestazioni di lavoro accessorio.

L'utilizzo di tali prestazioni è interamente gestito dall'INPS mediante specifiche procedure descritte in un successivo paragrafo.

Intermediazioni commerciali occasionali

Le intermediazioni commerciali occasionali sono costituite da segnalazioni e procacciamento di affari effettuate in assenza di un rapporto contrattuale di agenzia.

2. COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO DELLE COLLABORAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Il nuovo obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro ai sensi della Legge 215/2021 riguarda esclusivamente le collaborazioni di lavoro autonomo occasionale ed è stato introdotto al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrasto alle forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia

contrattuale in luogo di altri rapporti, tra i quali, segnatamente quello di lavoro dipendente.

Soggetti obbligati

- Imprese;
- Società;
- Enti.

Sono esclusi dal nuovo obbligo i professionisti.

A titolo esemplificativo e non esaustivo sono quindi esonerati dal nuovo obbligo: ingegneri, architetti, avvocati, commercialisti, medici, altri professionisti in ambito sanitario, consulenti, e in generale ogni soggetto che operi come professionista e non come imprenditore.

Tipologia di rapporti da comunicare

Come già evidenziato sono da comunicare solo i rapporti di collaborazione di lavoro autonomo occasionale.

Sono pertanto esclusi dall'obbligo di comunicazione i seguenti rapporti:

- Le prestazioni di lavoro occasionali (in quanto già rientranti in una specifica procedura operativa dell'INPS)
- Le intermediazioni commerciali occasionali;
- Le collaborazioni coordinate e continuative.

Decorrenza rapporti da comunicare

- Tutti i nuovi rapporti avviati dopo il 11/01/2022;
- I rapporti già avviati alla data del 12/01/2022 ancora in essere a tale data.

Modalità di invio della comunicazione

La comunicazione deve essere inviata all'Ispettorato del lavoro territorialmente competente rispetto al luogo dove è svolta la prestazione mediante posta elettronica, sia ordinaria che certificata (preferibile), all'indirizzo mail dell'Ispettorato del Lavoro competente.

Nel caso di prestazioni effettuate sul territorio di Bergamo, per esempio, l'indirizzo mail è il seguente:

ITL.Bergamo.occasional@ispettorato.gov.it

L'elenco completo degli indirizzi mail delle diverse sedi provinciali si trova sul sito dell'Ispettorato del Lavoro nazionale unitamente ad altre informazioni utili:

www.ispettorato.gov.it

L'Ispettorato del Lavoro intende attivare a breve la possibilità di effettuare la comunicazione direttamente dal proprio sito internet o tramite app.

Contenuto della comunicazione

La comunicazione, in forma libera, deve contenere almeno i seguenti elementi:

- Dati anagrafici e codice fiscale del committente;
- Dati anagrafici e codice fiscale del prestatore;
- Luogo della prestazione;
- Sintetica descrizione della prestazione;
- Data inizio prestazione;
- Presumibile durata della prestazione (indicando ad es.: giorno, settimana o mese)
- Ammontare del compenso della prestazione, qualora stabilito al momento dell'incarico.

Si allega alla presente informativa il fac-simile della comunicazione in formato word per le opportune personalizzazioni.

Sanzioni in caso di omessa comunicazione

In caso di violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva, è applicabile una sanzione da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

Sospensione dell'attività del committente

Il ricorso all'opera dei lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni previste dalla legge concorre alla formazione del limite oltre il quale l'Ispettorato nazionale del Lavoro adotta il provvedimento di sospensione dell'attività del datore di lavoro.

Tale provvedimento è assunto se viene riscontrato che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulta occupato senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto o formalmente inquadrato come lavoratore autonomo occasionale in luogo di un diverso rapporto sostanziale, tra cui in particolare, quello di lavoratore dipendente.

3. ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DELLE COLLABORAZIONI DI LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Oltre alla nuova comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro si espongono di seguito gli aspetti fiscali e previdenziali delle collaborazioni di lavoro autonomo occasionale.

Aspetti fiscali

- I compensi delle collaborazioni occasionali sono assoggettati alla ritenuta d'acconto del 20% da versarsi mediante modello F24 entro il giorno 16

del mese successivo a quello di pagamento utilizzando il codice tributo 1040.

- Il committente deve predisporre ed inviare la Certificazione Unica dei compensi all'Agenzia delle Entrate ed al collaboratore occasionale.
- Il committente deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770.
- Il collaboratore deve dichiarare il compenso percepito nel modello UNICO quadro RL relativo ai redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR.

Aspetti previdenziali

Le collaborazioni di lavoro autonomo occasionale sono escluse da qualsiasi versamento previdenziale se di importo complessivo non superiore ad euro 5.000(cinquemila) su base annua.

In caso di superamento di tale soglia sono dovuti i contributi previdenziali alla gestione separata INPS nella misura di un terzo in capo al collaboratore e due terzi in capo al committente.

Si illustrano di seguito le modalità operative di calcolo e di versamento dei contributi.

Determinazione della soglia annua di euro 5.000

In primo luogo, occorre precisare che il calcolo della soglia annua di euro 5.000 non deve essere calcolato con riferimento al rapporto tra il committente ed il collaboratore ma deve essere calcolato con riferimento al totale dei compensi per collaborazioni di lavoro autonomo occasionale percepiti dal collaboratore nel corso di un anno solare.

Di seguito si espongono alcuni esempi.

Esempio 1)

Il collaboratore A nel corso dell'anno presta la propria collaborazione occasionale verso i due committenti X per euro 2.000 e Y per 2.500.

In tal caso non vi sono adempimenti e versamenti previdenziali da effettuarsi a cura dei due committenti.

Esempio 2)

Il collaboratore A nel corso dell'anno presta la propria collaborazione occasionale verso i due committenti X per euro 3.000 e Y per 3.500.

In tal caso il collaboratore A deve comunicare al committente verso cui effettua la seconda collaborazione in ordine cronologico, il superamento della soglia; nel caso in esame si supponga che la collaborazione verso X sia stata effettuata a marzo e la collaborazione verso Y a settembre del medesimo anno.

In tal caso il collaboratore A dovrà comunicare ad Y che l'importo residuo entro la soglia di euro 5.000 ammonta ad euro 2.000.

Il committente X non sarà tenuto ad alcun adempimento o versamento previdenziale.

Il committente Y dovrà effettuare il versamento dei contributi previdenziali calcolati sull'importo di euro 1.500 (importo eccedente la soglia di euro 5.000 rispetto al totale dei compensi del prestatore A)

Esempio 3)

Il collaboratore A nel corso dell'anno presta la propria collaborazione occasionale verso il solo committente X per euro 8.000.

Il committente X dovrà effettuare il versamento previdenziale sull'importo di euro 3.000 quale importo eccedente la soglia annua di euro 5.000.

Modalità e termini del versamento previdenziale

- In caso di superamento della soglia di euro 5.000 il collaboratore deve:
 - o dare tempestiva comunicazione scritta al committente in forma libera anche tramite mail;
 - o iscriversi alla gestione separata INPS.
- Il committente dovrà procedere al versamento dei contributi previdenziali alla gestione separata INPS:
 - o applicando l'aliquota del 24% se il collaboratore è già iscritto ad altra previdenza obbligatoria o è pensionato ed applicando l'aliquota del 33,72% se il collaboratore non è iscritto ad altra previdenza obbligatoria o sia pensionato;
 - o mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento del compenso utilizzando il codice C10 se il collaboratore è iscritto ad altra previdenza obbligatoria o è pensionato ed il codice CXX negli altri casi;
 - o trattenere un terzo dei contributi dal compenso del collaboratore (i contributi totali sono a carico del committente per due terzi e del collaboratore per un terzo).

Contributi INAIL

Sulle collaborazioni occasionali non sono mai dovuti contributi INAIL.

4. ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DELLE PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE

La disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale è stata introdotta dalla Legge 96/2017 e successive modifiche.

Il contratto di prestazione occasionale si riferisce, come detto, ad attività lavorative sporadiche e saltuarie svolte con subordinazione rispetto al committente (detto anche utilizzatore).

Divieti all'utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale

La legge prevede il divieto tassativo per l'utilizzo di prestazioni occasionali:

- per i soggetti con più di cinque dipendenti a tempo indeterminato;
- da parte delle imprese dell'edilizia e di settori affini, delle imprese esercenti l'attività di escavazione o di lavorazione di materiale lapideo, delle imprese del settore delle miniere, cave e torbiere;
- nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi;
- non è inoltre possibile fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale da parte di lavoratori con i quali l'utilizzatore abbia in corso, o abbia avuto negli ultimi sei mesi, un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Sono previste disposizioni speciali per i settori dell'agricoltura, del turismo e della pubblica amministrazione.

Limiti economici delle prestazioni di lavoro occasionale

Sono previsti inoltre stringenti limiti economici annuali per le prestazioni di lavoro occasionale:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Tali importi sono riferiti ai compensi percepiti dal prestatore, ossia al netto di contributi, premi assicurativi e costi di gestione.

Sono previste lievi differenze agevolative nel calcolo di tali limiti per pensionati, giovani con meno di 25 anni di età, disoccupati, percettori di reddito di cittadinanza.

Determinazione dei compensi del prestatore

Il compenso giornaliero del prestatore non può essere inferiore a 36 euro, pari al corrispettivo di quattro ore lavorative.

Il compenso orario è liberamente fissato dalle parti, ma non può mai essere inferiore a 9 euro l'ora, salvi i diversi limiti previsti per il settore agricolo.

Aspetti fiscali

I compensi per le prestazioni di lavoro occasionale sono fiscalmente esenti.

Sugli stessi non sono applicate ritenute da parte dell'INPS.

Tali compensi non devono quindi essere dichiarati dal prestatore.

Infine, tali compensi non concorrono alla determinazione del reddito dei famigliari a carico.

Aspetti previdenziali

Il prestatore ha diritto all'iscrizione alla gestione separata INPS e all'INAIL.

I contributi sono a carico dell'utilizzatore nella misura del 33% ai fini INPS e nella misura del 3,5% ai fini INAIL.

Modalità operative di gestione del rapporto

Per poter accedere alle prestazioni occasionali, gli utilizzatori devono:

- preventivamente registrarsi sulla piattaforma delle prestazioni occasionali sul sito INPS;
- generare il proprio portafoglio elettronico virtuale;
- procedere all'invio della comunicazione relativa alla prestazione lavorativa tramite la piattaforma delle prestazioni occasionali dell'INPS.
- effettuare i versamenti necessari tramite modello F24 modello Elide, con causale CLOC, oppure tramite il "Portale dei pagamenti".

Le procedure di registrazione e di comunicazione dei dati relativi alla prestazione lavorativa possono essere svolte direttamente dagli utilizzatori e dai prestatori mediante il servizio online oppure tramite il contact center o mediante gli intermediari autorizzati quali consulenti del lavoro.

Da tale procedura emerge come l'utilizzatore non effettui alcun pagamento diretto al prestatore; è infatti l'INPS che sulla base delle somme versate tramite F24 dall'utilizzatore provvederà ad effettuare il pagamento del compenso al prestatore.

A tal fine per ogni singola prestazione attivata è necessario che:

- l'utilizzatore,
- almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione,
- comunichi, tramite il servizio online dedicato i seguenti dati:
 - o i dati identificativi del prestatore;
 - o il compenso pattuito;
 - o il luogo di svolgimento della prestazione;
 - o la durata;
 - o la tipologia;
 - o il settore dell'attività lavorativa;
 - o altre informazioni per la gestione del rapporto.
- contestualmente alla trasmissione della comunicazione da parte dell'utilizzatore, il prestatore riceve notifica della stessa tramite mail o SMS;
- l'INPS provvederà quindi a prelevare dal portafoglio virtuale dell'utilizzatore il compenso pattuito tra le parti, indipendentemente dal

fatto che la prestazione si sia effettivamente svolta, procedendo al pagamento al prestatore e al versamento in favore dello stesso della contribuzione previdenziale e INAIL;

- il prestatore potrà, tramite il servizio online, confermare l'effettivo svolgimento della singola prestazione giornaliera entro i tre giorni successivi.

5. ASPETTI FISCALI E PREVIDENZIALI DELLE INTERMEDIAZIONI COMMERCIALI OCCASIONALI

Le prestazioni di intermediazione occasionale sono remunerate mediante provvigioni di natura occasionale.

Si espongono di seguito i relativi aspetti fiscali e previdenziali.

Le intermediazioni commerciali occasionali non sono soggette a limiti economici.

Aspetti fiscali

- Le provvigioni per intermediazioni commerciali occasionali sono assoggettate alla ritenuta d'acconto del 23% sul 50% della provvigione.
- La ritenuta d'acconto deve essere versata mediante modello F24 entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento utilizzando il codice tributo 1040.
- Il soggetto che ha effettuato il pagamento dell'intermediazione deve predisporre ed inviare la Certificazione Unica dei compensi all'Agenzia delle Entrate ed all'intermediario occasionale.
- Il soggetto che ha effettuato il pagamento dell'intermediazione deve trasmettere all'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770.
- L'intermediario occasionale, se non titolare di partita IVA, deve dichiarare il compenso percepito nel modello UNICO quadro RL relativo ai redditi diversi di cui all'art. 67 del TUIR; nel caso fosse titolare di partita IVA deve dichiarare il compenso percepito tra i propri ricavi d'impresa a seconda del proprio regime fiscale, ordinario, semplificato o forfettario.

Aspetti previdenziali

Non sono previsti adempimenti e versamenti previdenziali per le intermediazioni commerciali occasionali e le relative provvigioni.

6. CONCLUSIONI

L'utilizzo di lavori occasionali, pur legittimo ai fini civili e fiscali, deve essere valutato e applicato con attenzione.

Per quanto concerne, in particolare, le collaborazioni di lavoro autonomo occasionale, in caso di frequente utilizzo di tale rapporto o di eccessiva durata dello stesso tra il medesimo committente e il medesimo prestatore si concretizzerebbe il rischio che le autorità competenti (Ispettorato del Lavoro e INPS) anche sulla base del nuovo obbligo di comunicazione preventiva di attivazione del rapporto, possano procedere alla riqualificazione del rapporto quale lavoro subordinato con il conseguente obbligo di versamento di ritenute, contributi e relative sanzioni nonché il riconoscimento di ferie, permessi e trattamento di fine rapporto determinati con riferimento al periodo di svolgimento della prestazione.

7. ALLEGATI

Si allegano alla presente informativa:

- fac-simile comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro per l'attivazione di collaborazioni di lavoro autonomo occasionale;
- fac-simile ricevuta per compenso relativo alla collaborazione di lavoro autonomo occasionale.

Lo studio resta a disposizione per ogni specifico approfondimento.